ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAPONARA-SAPONARA
Prot. 0011194 del 19/10/2022
I-1 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N
e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it
sito web: www.icsaponara.edu.it
Codice univoco ufficio UF4TSQ
****

Circolare n. 52

Ai genitori/tutori degli alunni
Ai docenti
Al sito web

OGGETTO: riammissione a scuola degli alunni di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado – a. s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 1518 del 22/12/1967 art. 42;

VISTA la Legge 19 luglio 2019, n. 13 collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale

COMUNICA

che, nella Regione Sicilia, il DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 Leggedi stabilità" approvato in data 10/07/2019, ha modificato il termine di giorni cinque previsto dall'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 stabilendo che l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, ad eccezione delle ipotesi in cui i certificati stessi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

Pertanto, per l'anno scolastico 2022/2023, venendo meno la differenziazione fra scuole dell'infanzia, primaria e secondaria prevista dal D.A. Regione Siciliana n.1019 del 11/11/2020, **l'obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per le assenze di durata superiore a 10 giorni.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia Arena
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

EMILIA ARENA
19.10.2022 19:18:06 UTC